

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1486-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE PASTORINO)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea del Senato si riferisce alla ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia.

Trattasi di un importante accordo che trae rilievo dal fatto che un numero rilevante di cittadini italiani si trova detenuto in Thailandia in espiatione di pene inflitte per reati connessi all'uso e al traffico di stupefacenti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani che non possono essere definiti trafficanti ma che per pura leggerezza hanno tentato di esportare per uso personale modeste quantità di stupefacenti dalla Thailandia.

Le pene inflitte sono spesso molto severe e pertanto, se scontate in Thailandia, in ambiente estraneo e lontano dalle famiglie, risulterebbero drammaticamente aggravate.

A fondamento del trattato vi è la possibilità che le Parti consentano, esclusi alcuni casi particolari, che i cittadini italiani e quelli thailandesi che siano stati condannati a pene restrittive dalle magistrature locali possano essere trasferiti nei loro paesi di origine per continuare l'espiatione della pena.

Sottolineato l'aspetto umanitario della cooperazione giudiziaria internazionale recepito nel trattato, che è il primo accordo bilaterale italiano nella materia *de qua*, rileviamo alcuni punti qualificanti del trattato stesso.

In primo luogo, i presupposti sostanziali che debbono ricorrere perchè si possa far luogo al trasferimento del condannato: che la sentenza sia definitiva, che il condannato sia consenziente; quindi la circostanza che la facoltà di richiedere il trasferimento spetti in esclusiva allo Stato ricevente.

Inoltre è rilevante il principio che lo Stato trasferente mantenga il potere di revisione delle sentenze, mentre lo Stato ricevente non può modificare la natura o la durata delle pene anche se potrà adottare tutte le misure previste dalla sua legislazione che diano luogo a sospensione o riduzione della restrizione della libertà personale.

Il potere di grazia o amnistia appartiene ad entrambi gli Stati. Il costo del rientro degli italiani in Italia è stato valutato in sessanta milioni di lire annue.

Con particolare riguardo alla innovazione e al significato umanitario sotteso nel provvedimento, la Commissione affari esteri raccomanda il disegno di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PASTORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.